



Liceo "Rita Levi Montalcini"

Via Ruffano

73042 – CASARANO (LE)

Codice Fiscale 90057000755

Codice Meccanografico LEPM150003

Codice Univoco 7084EK



LICEO CLASSICO
Via Ruffano

LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENZE UMANE
LICEO ECONOMICO SOCIALE
Viale Stazione

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via Ruffano– Tel. 0833/505051 Ambito 20

PEO: lepm150003@istruzione.it

PEC: lepm150003@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 33

- Agli Alunni e alle Alunne minorenni e loro Genitori
 - Agli alunni e alle alunne maggiorenni
- Ai Docenti Coordinatori di classe e ai Docenti dell'Istituto
 - A ScuolaNext-Bacheca Docenti, Alunni e Genitori
 - Al Sito web-Sezione Alunni e Genitori
 - All'Ufficio Alunni
 - AI DSGA
 - All'Albo On Line

OGGETTO: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI. Disposizioni in merito ad: assenze, ritardi e uscite anticipate alunni a.s. 2023/2024 e connessi adempimenti e obblighi dei Genitori o degli Alunni (se maggiorenni).

Al fine di rendere efficaci le azioni messe in campo dalla scuola per prevenire la dispersione scolastica, in particolare il monitoraggio delle assenze degli alunni, si rende necessario rammentare che:

- Le assenze/ritardi/uscite anticipate devono essere **puntualmente e regolarmente giustificate, attraverso l'apposita funzione disponibile sul Registro elettronico**. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare autonomamente tutte le assenze.
- Le giustificazioni delle assenze devono essere effettuate attraverso l'apposita funzione disponibile sul Registro elettronico **entro il giorno del rientro a scuola dell'alunno/a**.
- Eventuali certificati medici rilasciati dal Medico di base (obbligatori ESCLUSIVAMENTE per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, come stabilito dalla Legge Regione Puglia n. 35/2020, art.28) o **per i casi di deroga indicati a pag. 4 della presente Circolare** devono essere presentati dagli interessati **il giorno stesso del rientro a scuola** al Docente in servizio la prima ora del giorno in cui l'alunno/a rientra, il quale provvederà a **consegnarli alla Segreteria Alunni**.
- I dati e i documenti degli alunni saranno trattati dai docenti e dall'Ufficio di Segreteria nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto.
- I Genitori degli alunni e delle alunne minorenni **sono tenuti a vigilare sulla regolarità della**

frequenza del/la proprio/a figlio/a, mentre gli alunni e le alunne maggiorenni sono responsabili, in prima persona, della stessa. Nei casi di ripetute inadempienze da parte di alunni/e in obbligo scolastico, la scrivente attiverà le dovute segnalazioni al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno/a e alle altre autorità competenti.

Appare opportuno rammentare che la scuola fornisce ai Genitori tutti gli strumenti necessari al reperimento delle informazioni scolastiche (assenze, compiti, argomenti lezione, note disciplinari, etc.) relative al/la proprio/a figlio/a, in particolare attraverso il Registro elettronico- Argo didUP Famiglia (accessibile attraverso credenziali personali).

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

A tal proposito, si riportano, di seguito, le disposizioni normative vigenti e le connesse determinazioni assunte dal Collegio dei Docenti, in materia di validità dell'anno scolastico, che aggiornano e integrano il PTOF 2022/2025, alle quali i Consigli di Classe si atterranno scrupolosamente in fase di scrutinio finale.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

DISPOSIZIONI NORMATIVE:

- D.P.R. 22 giugno 2009 n.122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia che, all'art.14c.7, dispone:
*"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.
- Nota Miur prot.n.2065 del 02/03/2011- Oggetto: "D.P.R.22.6.2009, n. 122–Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica".
- Circolare ministeriale n.20 Prot. n.1483 del 4 marzo 2011"Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 D.P.R. n.122/2009".

1. DEFINIZIONE MONTE ORE ANNUO DI RIFERIMENTO VALUTAZIONE ALUNNI E LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La tabella di seguito riportata indica il **limite massimo delle assenze**, riferito alle diverse classi dell'Istituto, corrispondente al 25% del monte ore annuo per indirizzo:

PROSPETTO LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

Classi	Totale monte orario annuale di lezione	Numero Massimo ore di assenza
<i>Primo biennio di tutti gli indirizzi</i>		
1° e 2°anno	891	223
<i>Liceo Classico-2° biennio e 5°anno</i>		
3°-4° -5° anno	1023	256
<i>Licei Linguistico –Scienze Umane-Economico Sociale–2° biennio e 5°anno</i>		
3°-4°-5°anno	990	248

Limite massimo delle assenze in caso di alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, con esonero dalla frequenza scolastica

Classi	Totale monte orario annuale di lezione Nel caso in cui non ci si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica	Numero Massimo ore Di assenza
<i>Primo biennio di tutti gli Indirizzi</i>		
1° e 2°anno	858	215
<i>Liceo Classico-2° biennio e 5°anno</i>		
1°-2° -3° liceo	990	248
<i>Licei Linguistico–Scienze Umane-Economico Sociale–2°biennio e 5°anno</i>		
3°-4°-5°anno	957	240

2. CALCOLO DELLE ASSENZE

- Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti sul Registro elettronico e su quello cartaceo di classe e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato con l’orario personalizzato dell’allievo. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe indicate al punto 3, comporta **l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.**
- Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a concorsi ai quali la scuola aderisce, visite guidate/uscite didattiche/viaggi d’istruzione, Campionati sportivi, attività di orientamento, esami di certificazione esterna, attività legate ai PCTO- Percorsi per le

Competenze Trasversali e per l'Orientamento, etc.) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul Registro, verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

3. DEROGHE AL LIMITE CONSENTITO DI ASSENZE

Come previsto dal PTOF 2022/2025, sono concesse le seguenti deroghe ai limiti di assenze previsti:

- **Gravi motivi di salute** che determinano assenze continuative, adeguatamente documentati da strutture pubbliche del SSN; per patologie ricorrenti, attestate da strutture del SSN, che determinano assenze ripetute, è necessaria la dichiarazione preventiva del medico curante del SSN, attestante la possibilità di assenze dovute a patologia ricorrente, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato medico per ciascun periodo di assenza nel corso dell'anno scolastico.

Ai fini del riconoscimento delle suddette deroghe, il certificato della struttura del SSN o del medico curante dovrà essere prodotto al momento del rientro a scuola o al massimo entro due giorni dal rientro.

La deroga avrà validità solo per le assenze successive alla data di presentazione della Dichiarazione preventiva del Medico curante.

- Provvedimenti delle autorità sanitarie competenti in relazione a specifiche misure di profilassi per malattie infettive e/o eventuali misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Sars – Cov-2 stabilite dal Ministero della Salute.
- Terapie, cure programmate, donazioni di sangue, visite specialistiche, day hospital o ricoveri ospedalieri ed eventuale degenza post ricovero documentati con attestazione sanitaria/medica, da presentare a scuola entro i termini sopraindicati.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate e attestate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Eventi del tutto eccezionali legati alle condizioni meteorologiche o ad altri fenomeni naturali o sociali.
- Frequenza di corsi e partecipazione ad attività del Conservatorio.
- Partecipazione ad attività coreutiche e/o teatrali.
- Partecipazione documentata a concorsi pubblici e/o esami di ammissione universitari, per un massimo di 5 giorni.
- Gravi motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, etc.), adeguatamente documentati.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica.

Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe, il quale la consegnerà alla Segreteria didattica, che provvederà a inserirla nel fascicolo personale dello studente.

I dati e i documenti degli alunni saranno trattati dai docenti e dall'Ufficio di Segreteria nel rispetto dell'avvigente normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto.

SI PRECISA CHE NON SONO AMMESSI E NON VERRANNO CONSIDERATI:

- Certificati medici cumulativi al termine dell'anno scolastico o comunque pervenuti oltre i termini di scadenza sopra indicati.
- Documenti, attestati, certificati pervenuti oltre i termini di scadenza sopra riportati.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione

Al di fuori dei casi sopra riportati, i Docenti Coordinatori di classe non dovranno accettare certificazioni mediche.

I Consigli di classe procederanno alla validazione in deroga nei casi sopra indicati, a condizione che le assenze non abbiano pregiudicato la possibilità di valutare gli apprendimenti.

SCRUTINIO FINALE

Come stabilito dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Monia CASARANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse